

STATUTO

Art In The Park APS

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

L'associazione con denominazione **Art In The Park APS**, ove APS sta per Associazione di Promozione Sociale, da ora in avanti denominata "associazione", è un'associazione di promozione sociale costituita ai sensi del Codice Civile e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117*, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore", e successive modifiche, ha sede legale nel Comune di Pistoia (PT) e durata illimitata.

ART. 2 (Scopo finalità e attività)

L'associazione ha come scopo di:

- aiutare le persone svantaggiate per condizioni economiche, fisiche, psichiche, sociali, familiari o a seguito di eventi calamitosi, in Italia e all'estero, con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo;
- promuovere la cultura della convivenza civile, della solidarietà intergenerazionale, delle pari opportunità dei diritti;
- valorizzare le differenze etniche, di genere, culturali e religiose;
- tutelare tutte le minoranze, favorendo la progettazione di percorsi di crescita individuali e collettivi, nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo e dei popoli alla propria autodeterminazione;
- promuovere una società aperta e multiculturale, che individui nell'immigrazione e nell'intercultura una risorsa per la comunità;
- promuovere la lotta all'esclusione sociale e alla promozione del rispetto delle diversità;
- favorire l'accoglienza e la piena e consapevole partecipazione degli immigrati alla vita del Paese;
- promuovere il volontariato, a livello nazionale ed internazionale, inteso come partecipazione attiva e democratica alle azioni di cittadinanza e solidarietà;
- promuovere una economia sociale al servizio dei cittadini, attraverso la valorizzazione della finanza etica, del consumo critico e del turismo sociale come forme di approfondimento ed arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono;
- promuovere la cultura della legalità e del sostegno alle vittime del crimine organizzato;
- sviluppare i valori della solidarietà, dell'integrazione e della socializzazione;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale;
- promuovere la cultura in tutte le sue forme, con particolare attenzione all'arte di strada in tutte le sue sfaccettature, graffiti, pittura, ballo, canto, sport;
- valorizzare le discipline artistiche, sportive e musicali soprattutto in quartieri poveri e in situazioni di degrado;
- favorire l'avvicinamento della comunità giovanile al mondo artistico, culturale e musicale;
- realizzare scambi interculturali, soprattutto tra le giovani generazioni;
- favorire la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- tutelare il benessere fisico e psichico dell'individuo;
- tutelare l'ambiente ed il paesaggio.

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di*

terzi di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, lettere:

- a) interventi e *servizi sociali* ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) *radiodiffusione sonora a carattere comunitario*, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) *cooperazione allo sviluppo*, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del *commercio equo e solidale*, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati *all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone* di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari culturali, formativi o lavorativi;
- r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti*;
- s) *agricoltura sociale*, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di *attività sportive dilettantistiche*;
- u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o *erogazione di denaro, beni o servizi* a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata*;

w) promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata*.

Al fine di concretizzare le suddette attività, a titolo esemplificativo, l'associazione intende realizzare:

- centri di ascolto, centri socio-ricreativi e servizi di supporto domiciliari per le persone svantaggiate;
- progetti volti alla promozione di interventi e servizi sociali per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, e corsi di formazione nei settori culturali, artistici, sportivi e sociali;
- interventi di qualificazione ambientale finalizzati al miglioramento delle aree verdi (pulizia e decoro); di valorizzazione di beni ambientali, culturali e paesaggistici;
- progetti per allontanare i giovani dalla criminalità dandogli un posto dove possano essere accolti, seguiti ed ascoltati, un luogo dove possano esprimersi al meglio delle loro possibilità, un luogo che permetta loro di essere loro stessi senza dover dimostrare niente a nessuno, se non a loro stessi;
- eventi gratuiti in cui artisti giovani ed emergenti possano esprimere la propria arte, le proprie qualità ed esporla al pubblico. Attività di management e promozione artistica e musicale attraverso l'organizzazione di concerti, spettacoli, eventi e seminari di vario genere, attività di ufficio stampa, promozione e produzione di video, film e beat.
- attività di educazione musicale, sportiva, artistica e di ballo, favorendo l'avvicinamento della comunità giovanile ad un mondo artistico, culturale e musicale ricercato (freestyle contest) creando ambiti dedicati, in cui gli stessi possano esprimersi liberamente e promuovendo un ambiente in cui avvenga lo scambio e l'integrazione sociale, e dove tutti hanno le stesse possibilità, anche per . Realizzare corsi e seminari specifici relativi la sfera culturale ed artistico-musicale (canto, strumenti, ballo come break-dance, danza classica, moderna, restauro opere d'arte, studio registrazione calligrafia, salsa, tango e hip-hop, graffiti, tatuaggi, fotografia e mostre, videomaking, disegno digitale e pittura, lavori artigianali ecc.), organizzazione e gestione di manifestazioni e concerti, spettacoli dal vivo, rassegne, seminari, incontri, convegni, corsi di formazione, concorsi ed eventi culturali in genere.
- attività editoriale nel campo della musica, della pittura, del ballo, dello sport, artistico e della letteratura in genere, con pubblicazione di spartiti, testi, coreografie e opere d'arte, libri e riviste, sia digitali che a stampa;
- servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, artistico, musicale , etnico, politico e religioso in regime di assenza di scopo di lucro.
- scambi culturali, comunitari ed extra comunitari, che offrano, ai giovani e meno giovani, l'occasione di confrontarsi con culture diverse ed aprire i propri orizzonti fisici e mentali;
- progetti di recupero scolastico, di doposcuola, di peer education e ogni altro tipo di attività atta a prevenire l'abbandono scolastico e contrastare ogni forma di bullismo, prevaricazione o discriminazione;
- interventi volti a sostenere iniziative promosse da organizzazioni internazionali attive come Save the Children, Oxfam, AVSI, COOPI, Terre des Hommes, CESVI, GVC, AMREF, Emergency.
- promozione di prodotti territoriali e non di Fair Trade, al fine di creare valori volti a una partnership economica basata sul dialogo, la trasparenza e il rispetto, che mira ad una maggiore equità tra Nord e Sud del mondo attraverso il commercio internazionale.

- progetti volti a sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrano, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa;
- progetti di promozione e supporto alle associazioni territoriali (cooperative sociali di tipo A con cui sono già in atto attività di promozione sociale) su progetti Fami destinati ad implementare i percorsi di inclusione sociale e costituire una sorta di area dedicata ai programmi di sgancio. Gli stessi Fami, quando destinati ad affrontare problemi specifici, sono anche uno strumento d'innovazione e supporto dell'accoglienza: è il caso, per esempio, dei progetti di contrasto del caporalato, spesso attuati dagli stessi enti gestori dell'accoglienza e in grado di generare beneficio per le persone accolte e potenziare le organizzazioni;
- azioni volte a favorire interventi che recuperano la funzione sociale che l'agricoltura aveva nella società rurale (solidarietà, integrazione, valorizzazione della dimensione relazionale) mettendola a disposizione dei servizi alla persona, in compartecipazione con soggetti che si occupano di agricoltura sociale;
- attività di carattere ricreativo, culturale, artistico, musicale, sociale e sportivo finalizzate al miglioramento fisico e psichico dell'individuo; attività di pet therapy e creare progetti e occasioni di stimolo e esercizio delle proprie capacità in contesti extrafamiliari per le persone disabili a domicilio e fuori domicilio.
- ; supporto all'organizzazione e alla gestione di impianti e strutture sportive, musicali, e teatrali di ogni tipo, e dei servizi connessi;
- manifestazioni ricreative e sportive e parasportive di basket, calcio, calcio a cinque, skateboard, arti marziali, ecc.;
- eventi di beneficenza per raccolta fondi e di sostegno a distanza a favore di soggetti e popolazioni svantaggiate e progetti a loro rivolti,
- azioni volte a perseguire la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, attraverso la realizzazione di obiettivi come: favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano; favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale; contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti; attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della legge sulla donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, con particolare riferimento alle giovani generazioni;
- attività di promozione della Pace come strumento di risoluzione dei conflitti e come percorso fondato sul rispetto dei diritti umani, la giustizia sociale, l'assenza di discriminazioni, l'equa distribuzione delle ricchezze, la salvaguardia dei beni comuni, il rispetto dei diritti della Terra; per l'affermazione della cultura della nonviolenza e della pace; per la mobilitazione contro ogni forma di oppressione, violenza, aggressione, guerra, occupazione, apartheid; azioni per creare un movimento di cittadinanza mondiale per l'affermazione della giustizia sociale fra i Nord e i Sud del mondo e l'affermazione di tutti i diritti umani e del lavoro dignitoso in ogni luogo del pianeta;
- progetti di promozione della cultura della convivenza civile, della solidarietà intergenerazionale, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze etniche, di genere, culturali e religiose, della tutela di tutte le minoranze, favorendo la progettazione di percorsi di crescita individuali e collettivi, nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo e dei popoli alla propria autodeterminazione; alla promozione di una società aperta e multiculturale, che individui nell'immigrazione e nell'intercultura una risorsa per la comunità, alloggio sociale per i più disagiati e bisognosi.

Bent

Fami
Fami
Fami
Fami

191

Alun de Gue

Stefano

Enrico

Francesco

- Band*
- eventi di promozione del volontariato, a livello nazionale ed internazionale, inteso come partecipazione attiva e democratica alle azioni di cittadinanza e solidarietà, alla promozione di una economia sociale al servizio dei cittadini, attraverso la valorizzazione della finanza etica, del consumo critico e del turismo sociale come forme di approfondimento ed arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono;
 - attività di promozione della cultura della legalità e del sostegno alle vittime del crimine organizzato; alla lotta all'esclusione sociale e alla promozione del rispetto delle diversità e delle persone disabili; all'accoglienza e alla piena e consapevole partecipazione degli immigrati alla vita del Paese;
 - iniziative a supporto delle pari opportunità; - progetti volti alla resituzione alla collettività di un bene pubblico inutilizzato o un bene confiscato alla criminalità organizzata, ribaltando la logica della criminalità. Dove si annidavano illegalità violenza, omertà e sopraffazione nascono comunità e bellezza, la ricchezza che prima era contaminata e contagiosa, adesso diventa positiva ed accogliente per il territorio, permettendo alla collettività di trarre beneficio da questa ricchezza ed essere protagonista in questo percorso di riutilizzo di un bene inutilizzato, abbandonato e/o confiscato, possono ritrovarsi e trovare un posto accogliente ed educativo. Tali beni, mobili, immobili e/o aziendali, rappresentano per il territorio una potenziale risorsa capace di creare opportunità, di lavoro, accoglienza e solidarietà, in grado anche di rispondere ai bisogni di fasce svantaggiate e disagiate, fornendo loro servizi necessari per avere una vita migliore. La restituzione alla collettività di tale bene avverrà tramite interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione e qualsiasi altro tipo di lavoro che possa essere finalizzato a destinazione sociale, culturale, sportiva ecc...

Fin. Fran. Ance

Tutte le attività verranno realizzate dall'associazione da sola o in collaborazione con Enti pubblici, Enti privati, Enti del Terzo Settore, e ogni forma di realtà associativa che condivida gli scopi dell'associazione, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni.

Alto G

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Stent

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

Stent

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Stent

Il *numero* dei associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Stent

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Fin. Fran. Ance

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività associative autorizzate dal Consiglio Direttivo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci;
- esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, esclusione e recesso*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, tramite posta elettronica (tramite posta ordinaria o posta a mano solo agli associati sprovvisti d'indirizzo di posta elettronica), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

È previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del *Bilancio di esercizio*.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *Bilancio di esercizio*, eventualmente nella forma del *Rendiconto per cassa*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
- approva l'eventuale *Bilancio sociale*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;

- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari* e altri eventuali *regolamenti*;
- delibera lo *scioglimento* dell'associazione;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare* lo *Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione, *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare e revocare le cariche al suo interno;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il *Bilancio di esercizio*, eventualmente nella forma del *Rendiconto per cassa*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre l'eventuale *Bilancio sociale*, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 c. 1 del Codice del Terzo Settore;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'*ammissione* e la proposta di esclusione degli associati;
- deliberare le *azioni disciplinari* nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la *gestione* di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di anni e sono rieleggibili per più mandati.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

È previsto l'intervento alle riunioni del Consiglio direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che

partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore, in seguito denominato "RUNTS", o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente dell'associazione *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei componenti degli organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore, e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Il *componente* dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 c. 1 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo* e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12 dello statuto, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15
(Bilancio di esercizio o Rendiconto per cassa)

L'associazione deve redigere il *Bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 13 c. 2 del Codice del Terzo Settore, può essere redatto nella forma del *Rendiconto per cassa*.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e *depositato* presso il RUNTS.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16
(Bilancio sociale e Informativa sociale)

L'associazione, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore, deve:

- redigere e depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti*, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio Direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che li deve mettere a disposizione entro 30 giorni.

ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura*, anche dei propri associati, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



